



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Riccardo Di Pasquale	Presidente
dott. Carlo Bianconi	Giudice
dott.ssa Giulia Lucchi	Giudice rel. ed est.

nel procedimento iscritto al n. r.g. /2024 promosso ex art. 630, comma 3 e 178 c.p.c., dalla parte reclamante

FALLIMENTO DELLA L. S.) S.r.l. (c.f.), in persona del
Curatore, rappresentato e difeso, giusta autorizzazione del G.D. del Tribunale di Milano del 28.3.2023,
dall'avv. Riccardo Conte ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Milano, _____,

- creditore procedente -

contro

D.D.P. (c.f.) (I)

- parte terza esecutata contumace -

e

CURATORE DELL'EREDITÀ GIACENTE di F.E. (c.f.)
()

- debitore principale contumace -

nonché nei confronti di

W K L S.r.l. (c.f. 1)

L. S. p. a (c.f. 0)

- creditori intervenuti contumaci -

Letti gli atti, esaminati i documenti, udita la relazione del Giudice Relatore, ha pronunciato la seguente



Sentenza n. 201/2025 pubbl. il 14/02/2025

SENTENZA

RG n. 5 /2024

Repert. n. 411/2025 del 14/02/2025

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

1.1 - Con ricorso, ritualmente, depositato in data 25.11.2024, il Fallimento della **L.S.** S.r.l., in persona del Curatore, nella sua veste di creditore procedente dell'esecuzione immobiliare n. r.g.e. /2023, promossa in danno di **D.D.P.**, proponeva reclamo avverso l'ordinanza del 18.11.2024, comunicata in pari data, con la quale il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato d'ufficio l'estinzione della procedura sul presupposto (peraltro, da questi, già esposto in una precedente ordinanza del 9.11.2024, di rigetto, in sede sommaria, di un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c., promossa dall'odierno reclamante e oggi pendente per la fase di merito avanti al Tribunale di Modena con n. R.G.

/2024) secondo cui non sarebbero stati correttamente rispettati gli adempimenti prescritti dall'art. 156 disp. att. c.p.c. in punto di conversione, in pignoramento, dell'atto di sequestro conservativo *ante causam* ottenuto dalla Curatela ai sensi dell'art. 2905, co. 2, c.c. – in ogni caso, da ritenersi inammissibile in ragione della natura costitutiva della sentenza ex art. 2901 c.c., pronunciata in data 17.11.2022, dal Tribunale di Piacenza, con riguardo all'atto di donazione stipulato, nel 2016, dai coniugi **F.E. e D.D.P.** a, in frode ai creditori – con conseguente inosservanza, da parte del creditore procedente, del termine perentorio assegnato dal Giudice dell'Esecuzione per la notifica, al terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602 e ss. c.p.c. dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento.

Secondo parte reclamante, il provvedimento impugnato sarebbe errato sotto molteplici profili in quanto non avrebbe tenuto conto: *i*) del titolo esecutivo azionato nei confronti del debitore, **F.E.** e rappresentato dalla diversa sentenza definitiva del Tribunale di Milano n. del 3.7.2020, di condanna del medesimo alla corresponsione, in favore del Fallimento, della complessiva somma di euro 112.610,12, oltre interessi e spese di lite; *ii*) dell'imprescindibilità, ai fini dell'espropriazione in danno del terzo proprietario, del preventivo ottenimento di una sentenza volta a far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione compiuta in danno del creditore sequestrante; *iii*) della natura costitutiva della sentenza pronunciata dal Tribunale di Piacenza e, dunque, della sua esecutività solo col passaggio in giudicato, avutasi, nel caso di specie, in data 3.3.2023 per effetto del decorso dei termini brevi ex art. 325 c.p.c. nei confronti della sig.ra **D.D.P.**, proprietaria del bene oggetto di revocatoria e destinataria dell'azione esecutiva, a seguito di notifica ex art. 143 c.p.c. in data 11.1.2023; *iv*) dell'inapplicabilità *de plano* del combinato disposto degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. – facenti espresso riferimento alla sentenza di condanna esecutiva – al sequestro conservativo previsto dall'art. 2905, comma 2, c.c., dovendosi, al contrario, tener conto della natura costitutiva della sentenza revocatoria nonché del differente e precedente titolo esecutivo azionato contro il debitore (**F.E.**), non in rapporto diretto col sequestro conservativo autorizzato ai sensi dell'art. cit.; *v*) dell'impossibilità di dare inizio alla procedura esecutiva ex art. 602 c.p.c. prima del passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'azione revocatoria promossa dal Fallimento **L.S.** ... 2000, configurandosi, altrimenti, un vizio della procedura eccepibile dal terzo proprietario ai sensi dell'art. 615, c.p.c.

Osserva, ulteriormente, parte reclamante come l'interpretazione, offerta dal G.E. (ossia che il sequestro conservativo concesso in relazione ad una sentenza di revocatoria non sarebbe suscettibile di conversione in pignoramento se non limitatamente agli effetti condannatori contenuti nella sentenza medesima e afferenti, nello specifico, alla statuizione di condanna alle spese di lite) finirebbe per ridurre, in maniera eccessiva e non condivisibile, la portata applicativa degli artt. 2905, comma 2, c.c., 686 c.p.c. e 156 disp. att.

pagina 2 di 7



c.p.c., ponendo, l'altro, un problema di relazione col disposto dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale nonché con il principio, ricavabile dall'art. 1367 c.c. secondo cui una clausola va interpretata nel senso in cui può avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbe alcuno.

Escludere la conversione del sequestro conservativo *ex art. 2905, co. 2, c.c.* in pignoramento, all'atto dell'accoglimento della domanda di revocatoria, vanificherebbe, altresì, il disposto di cui all'art. 2906, co. 1, c.c. - a tenore del quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata - in quanto diventerebbero opponibili al creditore sequestrante le trascrizioni di atti dispositivi del bene, precedenti alla trascrizione della domanda giudiziale ma successivi alla trascrizione del sequestro conservativo, autorizzato *ante causam*, ai quali il creditore potrebbe opporsi solo per il tramite di una nuova azione giudiziale, con buona pace del principio del giusto processo e dell'inviolabilità del diritto di difesa.

Parimenti non condivisibili, a parere di parte reclamante, sarebbero le ulteriori affermazioni del G.E. secondo cui, da un lato, gli effetti dispositivi del bene, oggetto di revocatoria, sarebbero tutelati con la trascrizione della domanda giudiziale e non col sequestro conservativo e, dall'altro lato, che il sequestro conservativo *ex art. 2905 c.c.* troverebbe il suo ambito di attuazione in relazione ai soli beni mobili non soggetti a registrazione.

Invero, quanto al primo profilo, si rischierebbe, così argomentando, di non considerare che tra la notificazione dell'atto di citazione introduttivo dell'*actio pauliana* e la trascrizione della domanda giudiziale ben potrebbero essere compiuti atti dispositivi del bene; rischio, quest'ultimo, valorizzato proprio dalla giurisprudenza favorevole all'ammissione del sequestro conservativo *ante causam*.

Relativamente al secondo aspetto, sarebbe poi, definitivamente, superata, sia a livello dottrinale che giurisprudenziale, l'iniziale tesi restrittiva che limitava l'art. 2905 c.c. ai soli beni mobili non soggetti a registrazione, essendo pacifica la sua estensibilità anche ai beni immobili per i quali sia stata avanzata domanda di revocatoria.

Sulla base di tali premesse, pertanto, parte reclamante, chiedeva la revoca dell'ordinanza impugnata con ogni consequenziale provvedimento in punto di prosecuzione della procedura medesima ovvero di sua sospensione, in attesa della definizione del giudizio pendente *ex art. 618, comma 2, c.p.c.* (n. r.g. 4907/2024); il tutto, con vittoria di spese e compensi professionali.

1.2 - La causa veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio alla scadenza dei termini assegnati *ex art. 178, co. 5, c.p.c.*, previa instaurazione del relativo contraddittorio e verifica delle notifiche compiute nei confronti delle controparti non costituite.

2.

Va premesso, in diritto, che *"la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera ipso iure nel momento in cui il sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, iniziando, in quello stesso momento, il processo esecutivo, di cui il sequestro stesso, una volta convertitosi in pignoramento, costituisce il primo atto, mentre l'attività imposta al sequestrante dall'art. 156 disp. att. c.p.c., da eseguirsi nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva, è attività di impulso processuale che il sequestrante, divenuto creditore pignorante, ha l'onere di compiere nel detto termine perentorio e la cui mancanza comporta l'inefficacia del pignoramento"* (cfr. Cass., sez. III, sent. n. 18536 del 3.9.2007).



Sentenza n. 201/2025 pubbl. il 14/02/2025

RG n. 1/2024

Report n. 411/2025 del 14/02/2025

Al ricorrere di tale fattispecie, l'attività che viene richiesta al G.E. attiene, dunque, alla verifica dell'efficacia del pignoramento derivato dalla conversione del sequestro conservativo in esecutivo (artt. 562 e 630 c.p.c., nel testo vigente dal 4 luglio 2009).

2.1 - Nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio, l'istituto in esame deve fare i conti con la specialità del sequestro conservativo *ante causam*, disciplinato dall'art. 2905, co. 2, c.c., ottenuto dal Fallimento nei confronti della sig.ra D.D.C., quale terza acquirente dei beni del debitore, F.E., a salvaguardia della domanda revocatoria ordinaria, contestualmente, proposta dalla Curatela, dinanzi al Tribunale di Piacenza, e accolta in primo grado con sentenza passata in giudicato.

Rispetto a tale peculiare forma di sequestro - che colpisce dei beni usciti dal patrimonio del debitore al fine di ricondurli nell'alveo della garanzia prevista dall'art. 2740 c.c., rendendoli, in tal modo, aggredibili in sede esecutiva - è evidente che il titolo giudiziario determinante la conversione non può, per definizione, essere una sentenza di condanna: esso è, invece, costituito dalla pronuncia che stabilisce l'inefficacia, rispetto al creditore, dell'atto di alienazione posto in essere dal suo debitore.

In tal senso, la norma di riferimento è l'art. 2902 c.c. che appunto assegna al creditore la facoltà di aggredire, con azioni esecutive o conservative, i beni alienati dal suo debitore "ottenuta la dichiarazione di inefficacia" dell'altro dispositivo realizzato in suo danno.

Non è revocabile in dubbio la natura costitutiva della sentenza che dichiara l'inefficacia degli atti dispositivi ex art. 2901 c.c., posto che essa "modifica ex post una situazione giuridica preesistente, tanto privando di effetti giuridici atti che altrimenti avevano già conseguito la piena efficacia, quanto determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto della revoca alla funzione di garanzia generale ed alla soddisfazione dei creditori" (così, ex multis, Cass., sez. un., sent. n. 5443 del 13.6.1996, in tema di revocatoria fallimentare).

Acclarato ciò, è giocoforza ritenere che la condizione prevista dall'art. 2902 c.c. per l'esercizio dell'azione esecutiva - e quindi, nella specie, per la determinazione dell'effetto di conversione del sequestro in pignoramento - è realizzata soltanto con il passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.

In questi termini, sussistendo piena coincidenza tra la condizione di esercizio dell'azione esecutiva e l'effetto primario della pronuncia costitutiva, non viene, qui, in rilievo la *vexata quaestio* dell'anticipazione provvisoria dell'esecuzione delle statuizioni di condanna dipendenti dalla pronuncia costitutiva (variamente risolta, in giurisprudenza, in dipendenza del rapporto di mera correlazione, ovvero di piena sinallagmaticità, fra la pronuncia di condanna e quella costitutiva).

Per tale ragione, non può essere validamente sostenuta la tesi del Giudice di prime cure secondo cui la conversione del pignoramento si sarebbe realizzata solo limitatamente alla statuizione di condanna alle spese di lite contenuta nel dispositivo della sentenza di accoglimento della domanda revocatoria. Ciò per l'evidente considerazione secondo cui, in ogni caso, il creditore vittorioso non avrebbe potuto promuovere alcuna azione esecutiva nei confronti del terzo proprietario, atteso che, come detto poc'anzi, presupposto imprescindibile per il corretto esperimento dell'espropriazione presso il terzo proprietario è l'aver esperito, con esito positivo, un'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'alienazione del bene dal debitore al terzo.

Deve, pertanto, ritenersi che in relazione alla figura del sequestro conservativo ex art. 2905, co. 2, c.c., la conversione si realizzi solo con la definitività della pronuncia di inefficacia ex art. 2901 c.c., atteso che è in tale momento che il titolo esecutivo contro il debitore diventa opponibile al terzo proprietario ed è azionabile anche contro di lui. Ed è in questo senso che va intesa la portata dell'art. 686 c.p.c. con riferimento a questa specifica fattispecie.



2.2 - Tanto premesso, osserva, ulteriormente, questo Collegio come sebbene il tenore letterale degli artt. 686 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c. sembri circoscrivere la portata dell'istituto della conversione delle ipoteche di sequestro conservativo *ante causam* richiesto nei confronti di un debitore rispetto al quale il creditore non abbia ancora conseguito un titolo esecutivo giudiziale di condanna, tuttavia, un siffatto tipo di esegesi finirebbe per abrogarne, tacitamente, l'applicazione in tutte quelle ipotesi in cui il titolo esecutivo giudiziale nei confronti del debitore già esista e il creditore sia impossibilitato a porlo in esecuzione in ragione dell'alienazione, a terzi, dell'unico cespite aggredibile.

Infatti, le condizioni in presenza delle quali la legge consente che il creditore possa espropriare beni immobili di proprietà di soggetti diversi dal suo debitore si verificano quando il bene pignorato: a) è un bene gravato da pegno o da ipoteca per un debito altrui (per avere il terzo acquistato il bene già ipotecato o per essere il terzo datore di ipoteca); oppure, b) è un bene "*la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode*".

Per ottenere coattivamente l'adempimento del debito - cioè per far valere il titolo esecutivo che comunque si è formato nei confronti del debitore - il creditore può agire *in executivis* anche nei confronti di terzi, ma soltanto in presenza di una delle condizioni di cui si è detto sopra.

Qualora si tratti di terzi acquirenti di beni già di proprietà del debitore in forza di atti a titolo oneroso che si assumono compiuti in frode dei creditori, la condizione legittimante l'azione esecutiva è che questi atti siano stati revocati per frode e la revocatoria non può che avvenire in sede civile ai sensi degli artt. 2901 e 2904 c.c., con il passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento della relativa domanda.

Dunque, il positivo esperimento dell'azione revocatoria non si pone come condizione di perseguibilità dell'azione esecutiva *ex* artt. 602 e ss. c.p.c. ma come condizione di procedibilità di essa nei confronti dei terzi, nel senso che la dichiarazione di inefficacia dell'alienazione deve necessariamente precedere il pignoramento (si veda, sul punto, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6836 del 16.3.2017).

2.3 - In quest'ottica, nulla esclude, peraltro, che il creditore-attore che agisce in revocatoria affinché nei suoi confronti sia dichiarata l'inefficacia di un atto dispositivo compiuto dal debitore, possa chiedere *medio tempore* il sequestro conservativo di quel bene nei confronti dell'acquirente.

Al riguardo, si rileva che qualora l'azione revocatoria colpisca un bene immobile (o un bene mobile registrato), generalmente, la tutela del creditore è assicurata mediante il regime giuridico della pubblicità dichiarativa conseguente alla trascrizione della domanda giudiziale proposta ai sensi dell'art. 2901 c.c. (artt. 2652, n. 5, e 2690, n. 1, c.c.), come osservato dal giudice prime cure; per converso, una volta conseguito il sequestro conservativo su un bene immobile del debitore, per effetto del disposto di cui all'art. 2906 c.c., il creditore può procedere all'espropriazione del bene sequestrato anche nei confronti del terzo che abbia acquistato dal debitore il medesimo bene in epoca successiva alla trascrizione della domanda cautelare convalidata, senza avere, quindi, più interesse all'esperimento dell'azione revocatoria.

Purtuttavia, questo Collegio ritiene che le due azioni non siano tra loro alternative e non si precludano vicendevolmente, offrendo, invece, forme e gradi di tutela differenziati.

Infatti, il creditore che abbia ottenuto il sequestro conservativo su un bene immobile del debitore può conservare interesse ad agire con azione revocatoria *ex* art. 2901 c.c., al fine di conseguire una tutela più ampia rispetto a quella garantita dalla trascrizione della domanda giudiziale qualora quest'ultima, da sola, non sia sufficiente a inibire l'ulteriore circolazione del bene e, dunque, ad assicurare adeguata tutela alla pretesa creditoria rivendicata per il tramite dell'*actio pauliana*.



Segnatamente, il rimedio cautelare in questione risponde alla fondamentale esigenza di impedire ulteriori atti di alienazione del bene, posto che nulla esclude che, nella ipotesi della trascrizione della domanda giudiziale, il terzo acquirente, una volta appresa, con la notifica dell'atto di citazione, la volontà del creditore di revocare quell'atto di disposizione patrimoniale del proprio debitore, proceda alla trascrizione di un nuovo atto dispositivo, così vanificando gli effetti della futura sentenza di accoglimento.

Inoltre, la misura cautelare in esame assume rilievo anche ai fini della salvaguardia dell'integrità del bene (mobile ovvero anche immobile o mobile registrato), ogni qualvolta si renda necessaria l'adozione di particolari cautele nella sua custodia al fine di non frustrare le ragioni del creditore nelle more della definizione del giudizio.

Pertanto, ferma la cumulabilità dei due rimedi, una volta ottenuta la sentenza di inefficacia dell'atto di alienazione, il creditore sequestrante potrà giovare dell'istituto della conversione automatica del sequestro in pignoramento al fine di mettere in esecuzione, in danno del terzo proprietario, il titolo esecutivo già in precedenza ottenuto nei confronti del proprio debitore.

Tale soluzione, come correttamente evidenziato da parte reclamante, poggia su una lettura d'insieme delle norme che regolamentano, da un lato, l'azione esecutiva contro il terzo proprietario e dall'altro lato, il rimedio del sequestro conservativo.

2.4 - Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, è pacifico, oltre che documentalmente provato, che nella specie, gli adempimenti prescritti dal combinato disposto di cui agli artt. 2905, co. 2, c.c., 686 c.p.c. e 156 disp. att.c.p.c., siano stati compiutamente osservati.

In particolare, risulta *per tabulas* (doc.ti dal n. 1 al n. 9) che:

- nel febbraio del 2021 veniva promossa dal Fallimento l'azione di revocatoria ex art. 2901 c.c.;
- *ante causam* veniva ottenuto provvedimento di sequestro conservativo ex art. 2905, co. 2, c.c. che veniva trascritto nei registri dell'Agenzia del Territorio di Modena il 12.2.2021 ai nn. Reg. gen. e 2 Reg. part.;
- il Tribunale di Piacenza con sentenza n. 7 del 17.11.2022 (R.G. n. 4/2022), accoglieva la domanda di revocatoria e dichiarava l'inefficacia ex art. 2901 c.c., nei confronti del Fallimento, dell'atto di donazione compiuto dal F.E. in favore del coniuge, D.D.P., in data 1/11/2020, trascritto nei pubblici registri immobiliari in data 2/11/2020 ai nn. 1/2 reg. part. e 1/2 reg. gen.;
- detta sentenza veniva notificata, al F.E., a mezzo posta elettronica certificata in data 30.11.2022 e alla sig.ra D.D.P., ai sensi dell'art. 143 c.p.c., in data 11.1.2023, e munita di certificazione di passaggio in giudicato in data 10.3.2023. Di essa veniva eseguito l'annotamento sia a margine della nota di trascrizione dell'atto di donazione, dichiarato inefficace, in data 23.3.2023 (v. alleg. 6), sia a margine della nota di trascrizione del sequestro conservativo, in data 4.4.2023;
- contemporaneamente, il Fallimento notificava, in data 6.3.2023, alla sig.ra D.D.P., ai fini di cui all'art. 603 c.p.c., il titolo esecutivo sotteso alla promossa azione esecutiva e rappresentato dalla sentenza definitiva di condanna n. 1/2020 del Tribunale di Milano, pronunciata nei confronti del F.E.;
- una volta acclarato, in data 3.3.2023, il passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2901 c.c. del Tribunale di Piacenza, il Fallimento provvedeva a depositarne copia presso l'intestato Tribunale, in data 20.4.2023, a norma dell'art. 156 disp. att. c.p.c. e, dunque, entro il termine normativamente prescritto di sessanta giorni;
- successivamente, in data 27.4.2023, veniva avanzata istanza di vendita;
- in data 15.5.2023, seguiva, poi, il deposito della certificazione notarile sostitutiva ex art. 567, comma 2, c.p.c., *ratione temporis* vigente.



2.5 - I fatti, come sopra rappresentati, valgono a giustificare l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, la revoca dell'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione in data 18.11.2024, con conseguente rimessione, a quest'ultimo, di ogni consequenziale provvedimento in punto di riassunzione dell'esecuzione, essendo inibito, a questo Collegio, l'esercizio di qualsivoglia potere di ingerenza nelle modalità di prosecuzione della procedura.

3.

Le spese di questo giudizio meritano di essere integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità e parziale novità delle questioni esaminate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 630, co. 3, c.p.c., promosso da FALLIMENTO L.S. S.r.l. avverso l'ordinanza emessa dal Giudice dell'Esecuzione in data 18.11.2024, comunicata in pari data, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, disattesa e respinta, così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca l'ordinanza pronunciata dal Giudice dell'Esecuzione, in data 18.11.2024, di estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. r.g.e. 96/2023;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Si comunichi il presente provvedimento al difensore della parte costituita.

Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 5.2.2025.

Il Presidente
dott. Riccardo Di Pasquale

Il Giudice Estensore
dott.ssa Giulia Lucchi

